



la cessione e dell'assunzione dell'obbligo di cui ai n. 1 e 2 - al mantenimento del coronamento del muro stesso all'attuale altezza di ml. 1 sul primo terrazzo, fermo ed impregiudicato restando il proprio diritto a chiedere in qualsiasi momento l'elevazione del coronamento a ml. 2;

H^o) - rinunzia, da parte dell'Istituto, alla servitù "altius non tollendi", di cui al n. 2, nel caso in cui esso intenda avvalersi della facoltà di chiedere l'elevazione del coronamento del muro.

Anche per quanto si riferisce in particolare alla clausola di cui al punto H, l'Ing. Poggi si è esplicitamente dichiarato favorevole alla soluzione proposta, osservando che l'Istituto non ha alcun interesse a chiedere che il muro venga rialzato fino a ml. 2, ciò che importerebbe, come sopra detto, la rinunzia alla servitù "altius non tollendi".

Premesso quanto sopra, il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione la progettata sistemazione dei rapporti di vicinanza fra l'immobile dell'Istituto in Firenze e quello confinante, posto in via Fiume 9-11, perché il Consiglio stesso voglia approvare il testo della seguente deliberazione formale sulla quale ha già espresso parere favorevole il Comitato Permanente